

## **Regolamento dei Dipartimenti**

Emanato con **decreto rettorale, 5 maggio 2009, n. 647 - prot. n. 33322**, modificato con **decreto rettorale, 14 gennaio 2010, n. 10 - prot. n. 2644**, con **decreto rettorale, 4 aprile 2011, n. 295 – prot. n. 22853**, e con **decreto rettorale 7 luglio 2011 n. 685 – prot. n. 48460**

### **TITOLO I PRINCIPI**

#### **Articolo 1**

##### ***Compiti del Dipartimento***

1. Nel rispetto della libertà di ricerca e dei principi generali contenuti nello Statuto, il Dipartimento:
  - a. promuove, programma e coordina le attività di ricerca che si svolgono nel suo ambito e gestisce le risorse di cui dispone per tali attività;
  - b. d'intesa con le strutture preposte all'attività didattica, concorre a detta attività mettendo a disposizione le risorse di cui dispone, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le attività di ricerca;
  - c. organizza o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca;
  - d. esprime pareri, nei casi previsti dall'articolo 6, sulle competenze scientifiche di professori e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.

#### **Articolo 2<sup>1</sup>**

##### ***Composizione e dimensioni del Dipartimento***

1. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico disciplinari omogenei, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello Statuto, nonché il personale tecnico e amministrativo ad esso assegnato e i ricercatori a tempo determinato.

#### **Articolo 3**

##### ***Organizzazione del Dipartimento in Sezioni***

1. I Dipartimenti possono costituire al loro interno Sezioni per esigenze di coordinamento scientifico e/o per una migliore gestione dei servizi.
2. Tale organizzazione per Sezioni deve essere prevista nel regolamento interno di Dipartimento di cui all'articolo 24 dello Statuto.

3. Il personale docente e ricercatore di ruolo afferente ad ogni Sezione elegge un responsabile di Sezione, le cui competenze sono stabilite nel regolamento interno di Dipartimento di cui all'articolo 24 dello Statuto.

#### **Articolo 4**

##### ***Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso***

1. Partecipano alle attività del Dipartimento dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti italiani e stranieri, visiting professors e altri studiosi che operino nell'ambito di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché gli studenti ammessi a partecipare a tali attività secondo le norme del regolamento interno del Dipartimento.

2. E' rimessa al regolamento interno del Dipartimento la possibilità di disciplinare, per specifiche esigenze, l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture e ai suoi servizi per i soggetti non afferenti al Dipartimento che non rientrino nelle categorie indicate al comma precedente.

#### **Articolo 5**

##### ***Rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento***

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento comprende una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento medesimo, nella misura del 10% della componente medesima, con arrotondamento alla unità superiore, salvo una maggiore misura prevista dal regolamento interno del Consiglio di Dipartimento.

2. Tali rappresentanze durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta consecutivamente.

3. L'elezione è indetta con provvedimento del Direttore che ne fissa tempi e modalità. Il provvedimento viene reso noto agli interessati almeno 10 giorni prima della data prevista. Dei risultati delle elezioni, resi noti con provvedimento del Direttore, viene data pubblicità a mezzo affissione all'albo del Dipartimento.

4. I rappresentanti eletti entrano a far parte del Consiglio a seguito di nomina del Direttore del Dipartimento.

5. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere altresì la partecipazione al Consiglio di una rappresentanza di ricercatori a tempo determinato, assegnisti, dottorandi e di studenti, definendone la consistenza, la base elettorale e le modalità di partecipazione al Consiglio. Tali rappresentanti durano in carica un anno accademico.

6. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.

7. Al Consiglio di Dipartimento si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 41 dello Statuto, nonché le norme in tema di pubblicità e di accesso di cui all'articolo 4 bis dello Statuto.

## **Articolo 5 bis<sup>2</sup>**

### ***Personale tecnico e amministrativo***

1. Le attività amministrative del Dipartimento sono assicurate dal personale a ciò preposto.
2. L'assegnazione del personale è determinata dal Direttore Amministrativo sentito Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la congruità di tale assegnazione in base ad una quantificazione complessiva del carico amministrativo gravante sulle strutture dell'Ateneo, e, di concerto con il Collegio dei Direttori di Ateneo, predetermina il valore dell'indice minimo di carico amministrativo compatibile con una gestione autonoma del personale da parte di ogni Dipartimento. La quantificazione di tale indice viene effettuata sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno e comunicata ai Dipartimenti entro il 30 aprile.
3. Le eventuali variazioni di afferenza, di sede e di mansioni del personale amministrativo conseguenti a riorganizzazioni dei Dipartimenti dovranno essere coerenti con le "Linee Guida relative alla mobilità interna del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso il nostro Ateneo" adottate con Decreto Dirigenziale n. 554 del 18.05.2010.

## **Articolo 5 ter<sup>3</sup>**

### ***Elezione del Direttore di Dipartimento***

1. Fino all'entrata in funzione dei nuovi dipartimenti, riorganizzati anche in termini di competenze ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240, per l'elezione del Direttore di Dipartimento è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni.
2. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando che la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

## **TITOLO II**

## **FUNZIONI**

## **Articolo 6**

### ***Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento***

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo dell'attività di ricerca e di governo del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed i consuntivi annuali;
  - b) approva la relazione di cui all'articolo 17, comma 1, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - c) delibera, anche su proposta della Giunta, in ordine alle indicazioni da fornire alle Facoltà relativamente ai piani di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché ai posti da mettere a concorso;

- d) delibera la partecipazione alla realizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione continua;
- e) definisce, d'intesa con i Presidi delle Facoltà interessate o dei responsabili delle strutture didattiche, il concorso del Dipartimento alle attività didattiche;
- f) approva contratti e convenzioni di propria competenza;
- g) prospetta le nuove esigenze di personale;
- h) fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
- i) esprime pareri in ordine alle opzioni, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, dello Statuto;
- j) delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento;
- k) esprime pareri in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti del personale docente e ricercatore, nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori;
- l) delibera in ordine al piano annuale delle ricerche;
- m) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dal regolamento interno di Dipartimento e dalle leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento alle Università;
- n) provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dello Statuto a delegare alla Giunta funzioni proprie;
- o) propone al Senato Accademico ogni eventuale modifica del nome del Dipartimento.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), c) ed m) non sono delegabili alla Giunta o al Direttore di Dipartimento.

## **Articolo 7**

### ***Attribuzioni del Direttore di Dipartimento***

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) promuove e coordina le attività istituzionali del Dipartimento;
- c) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- d) presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento i progetti di bilancio annuale e pluriennale, e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento il conto consuntivo corredato da una relazione dei risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
- f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- g) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
- h) stipula contratti e dispone pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiale anche bibliografico del Dipartimento, fatta salva, nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati, l'autonomia dei responsabili delle ricerche, dei gruppi di ricerca e delle sezioni, ove costituite;
- i) propone al Consiglio il piano annuale delle ricerche;
- j) propone altresì all'approvazione del Consiglio all'inizio di ogni anno una relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, e ne cura la trasmissione al Rettore;
- k) promuove convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e predispone i relativi strumenti organizzativi;

- l) dà pubblicità con opportuni strumenti alle attività di ricerca svolte nell'ambito del Dipartimento, anche con riferimento alle attività di tesi di laurea e di dottorato;
- m) adotta atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
- n) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dalle leggi vigenti.

2. Fatte salve le attribuzioni del Segretario Amministrativo e di Dirigenti eventualmente preposti al Dipartimento, il Direttore è responsabile della gestione e dell'amministrazione del Dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Direttore, o un suo delegato a norma dell'articolo 43, comma 1 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è il consegnatario dei beni mobili del Dipartimento.

### **TITOLO III**

#### ***COSTITUZIONE, DISATTIVAZIONE E ACCORPAMENTO DI DIPARTIMENTI***

##### **Articolo 8<sup>4</sup>**

***Costituzione – Attivazione***

##### **Articolo 9<sup>4</sup>**

***Disattivazione***

##### **Articolo 10<sup>4</sup>**

***Mobilità fra i Dipartimenti***

##### **Articolo 11<sup>4</sup>**

***Procedura di accorpamento o confluenza tra Dipartimenti esistenti***

### **TITOLO IV**

#### ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

##### **Articolo 12<sup>4</sup>**

***Prima applicazione delle procedure di accorpamento o confluenza***

##### **Articolo 12 bis<sup>5</sup>**

***Il Segretario Amministrativo***

4. Fino all'entrata in funzione dei nuovi dipartimenti, riorganizzati anche in termini di competenze ai sensi della legge 240/2010, l'incarico di Segretario verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

- a) non ricoprire incarichi di Segretario Amministrativo ad interim;
- b) la maggiore anzianità maturata nel ruolo di Segretario Amministrativo con prevalenza per quei Segretari che risultano vincitore di concorso specifico per

Segretario Amministrativo.

## **Articolo 12 ter**

### ***Vigenza del regolamento***

1. I dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 esercitano le funzioni previste dallo Statuto dell'Università di Firenze, emanato con decreto rettorale 20 giugno 1995, n. 577 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al presente regolamento fino all'entrata in funzione dei nuovi dipartimenti riorganizzati anche in termini di competenze ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino all'entrata in funzione dei nuovi dipartimenti riorganizzati anche in termini di competenze ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Prima dell'entrata in funzione dei nuovi dipartimenti, riorganizzati anche in termini di competenze ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non è possibile procedere alla costituzione o alla disattivazione dei dipartimenti esistenti, e non è altresì possibile procedere alla fusione o alla confluenza tra dipartimenti.
4. Prima dell'entrata in funzione dei nuovi dipartimenti, riorganizzati anche in termini di competenze ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i docenti e i ricercatori non possono transitare ad un dipartimento diverso da quello di afferenza.».

## **Articolo 13**

### ***Norma Finale***

Il presente regolamento abroga il precedente emanato con decreto rettorale n. 923 del 31 ottobre 1997 e modificato con decreto rettorale n. 360 dell'8 marzo 1999.

-----  
1. articolo così modificato con [decreto rettorale 7 luglio 2011 n. 685 – prot. n. 48460](#)

2.articolo così modificato con decreto rettorale [7 luglio 2011 n. 685 – prot. n. 48460](#)

3.articolo inserito con [decreto rettorale 4 aprile 2011, n. 295 – prot. n. 22853](#) e modificato con decreto rettorale [7 luglio 2011 n. 685 – prot. n. 48460](#)

4. articolo abrogato con decreto rettorale [7 luglio 2011 n. 685 – prot. n. 48460](#)

5. articolo inserito con decreto rettorale 14 gennaio 2010, n. 10 - prot. n. 2644 e modificato con decreto rettorale [7 luglio 2011 n. 685 – prot. n. 48460](#)

